Studio PRO.GE.A. s.r.l. Progetti di Gestione Aziendale

Circolare quindicinale informativa per i Clienti di Studio – n. 08 di Aprile 2024

IN BREVE

- Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il primo trimestre 2024
- Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento
- Le indicazioni dell'Agenza delle Entrate sul decreto "Adempimenti"
- Nuovo termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo
- Il mantenimento dei requisiti 4.0
- Il Bando Nuova Impresa Lombardia con contributi fino al 50%
- Definizione agevolata: quarta rata entro il 31 maggio
- La protocollazione delle fatture d'acquisto
- In G.U. il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI
- Rimborso da 730 anche con pagamento diretto da parte dell'Agenzia
- Detraibili le spese per il rilascio del certificato di "buona e robusta costituzione"
- IMU al proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento dell'inquilino
- Deducibilità IRAP dei ristorni ai soci di cooperative
- L'Agenzia delle Entrate sull'App "IO"

APPROFONDIMENTI

- Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2024
- Il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

PRINCIPALI SCADENZE

- Pag. 12: Principali adempimenti in scadenza

IVA

Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il primo trimestre 2024

Scade il **30 aprile** il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2024.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'**utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro** può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Vedi l'Approfondimento

ANTIRICICLAGGIO

Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nota 11 aprile 2024

Il TAR del Lazio, con sentenza 9 aprile 2024, n. 6845, ha dichiarato "infondati" tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 riguardante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché di atti e provvedimenti collegati.

L'istanza cautelare di sospensione era stata accolta dal TAR del Lazio lo scorso 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro delle comunicazioni originariamente fissato per l'11 dicembre 2023.

Venuta meno la sospensione, il MIMIT ha precisato in una nota "la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'**11 aprile 2024** compreso", ma al contempo demanda al prudente apprezzamento degli enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

DICHIARAZIONI, IRPEF

Le indicazioni dell'Agenza delle Entrate sul Decreto "Adempimenti"

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 aprile 2024, n. 8/E

Il D.Lgs. n. 1/2024 (decreto "Adempimenti"), dando attuazione ad alcuni dei principi stabiliti dall'art. 16 della legge delega di riforma fiscale, Legge n. 111/2023, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti tributari.

Con la Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito le istruzioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali.

In merito alle novità sulla presentazione della **dichiarazione dei redditi "semplificata"**, per mezzo del **modello 730**, il decreto "Adempimenti" prevede:

- un ampliamento dell'ambito soggettivo, dando la possibilità di presentare il modello semplificato a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA;
- una graduale estensione dell'ambito oggettivo, includendo nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili con il citato modello;

- una nuova modalità di compilazione, facilitata dall'utilizzo di un percorso guidato e semplificato che consente di confermare o modificare le informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Per i **titolari di partita IVA**, a partire dalle dichiarazioni da presentare già nel corso del 2024, relative all'anno d'imposta 2023, è previsto un graduale ampliamento del novero dei soggetti che possono fruire della **dichiarazione precompilata**, sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi, sebbene nella fase iniziale ciò avvenga in via solo sperimentale.

La semplificazione si concretizza in una progressiva eliminazione, dai modelli dichiarativi, delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, nonché di quelle acquisibili dall'Agenzia dalle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Per i **crediti d'imposta derivanti da agevolazioni** che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione "orizzontale", in particolare, viene stabilita una graduale eliminazione dell'obbligo di indicazione degli stessi in dichiarazione dei redditi, sempreché le relative informazioni, incluso l'importo compensabile, siano desumibili da altre fonti informative.

Sul tema **crediti d'imposta**, inoltre, l'art. 13 del decreto "Adempimenti" stabilisce un importante principio: per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio. Ciò sempre a condizione che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o *de minimis*.

Anche per i **sostituti d'imposta** il decreto "Adempimenti" punta ad alleggerire l'onere dichiarativo, sebbene in misura graduale.

L'obbligo di emettere fatture elettroniche, a partire dal 2024, anche da parte dei soggetti in regime forfetario o di vantaggio (con l'eccezione di quelli tenuti all'invio al sistema tessera sanitaria), rende disponibile l'utilizzo dei dati reddituali da esse desumibili ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ciò consente di esonerare i sostituti d'imposta dall'obbligo di presentazione della certificazione unica in relazione ai compensi erogati a tali soggetti in regime agevolato, in qualità di committenti, a partire da quelli corrisposti dalla stessa annualità 2024.

L'art. 11 del decreto "Adempimenti" anticipa il termine ultimo di **presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi** (modello "Redditi") e all'Irap al 30 settembre dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" tra due annualità. Fa eccezione, tuttavia, l'annualità in corso al 31 dicembre 2023, per la quale il termine ultimo di presentazione della relativa dichiarazione è fissato al 15 ottobre 2024 ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti "a cavallo".

ACCERTAMENTO

Nuovo termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 169262, pubblicato il 29 marzo 2024, ha aggiornato i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022, relativi al riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e ha approvato il **nuovo modello di domanda**.

Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli utilizzi in compensazione indebiti del credito.

Vedi l'Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Il mantenimento dei requisiti 4.0

Nella circolare n. 9/E/2021, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E., che: "*il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli,* ***dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti***".

In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, "attraverso un'adeguata e sistematica reportistica", che la macchina, l'impianto o il software abbiano **mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0** per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.

Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito **"interconnesso"**, è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

La **prova del mantenimento dei requisiti** potrà quindi avvenire **documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data) o**, nei casi opportuni, da **un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno**.

Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d'imposta o per terminare l'ammortamento del bene, l'intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d'imposta.

Evidenziamo, inoltre, che sul **medesimo argomento era già stata diffusa** ai Sigg. Clienti **un'informativa, a cura del Rag. Zerbini, in data 29 febbraio c.a**. .

AGEVOLAZIONI

Il Bando Nuova Impresa Lombardia con contributi fino al 50%

La Regione Lombardia ha approvato l'edizione 2024 del bando Nuova Impresa (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/nuova-impresa-edizione-2024/nuova-impresa-edizione-2024), offrendo **contributi a fondo perduto fino al 50%** (massimo 10.000 euro) **per sostenere la nascita di nuove imprese**.

Chi può partecipare

- **MPMI** che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal **1°giugno 2023**, iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2023 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese.
- **Lavoratori autonomi con partita IVA individuale (non iscritti al Registro delle Imprese)**, aventi il **domicilio fiscale in Lombardia**, che hanno dichiarato l'**inizio attività** e hanno la **partita IVA**

attribuita dall'Agenzia delle Entrate a decorrere **dal 1° giugno 2023** ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale dell'Imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria.

- **Professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese**, che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'Imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data della domanda e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto fino al 50%** della spesa ritenuta ammissibile nel **limite massimo di 10.000 euro**.

I progetti dovranno prevedere un **investimento minimo di 3.000 euro**. L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Sono **ammissibili** esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando nel limite massimo del 30 aprile 2025) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.

Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di Stato, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando nel limite massimo del 30 aprile 2025) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di **spesa in conto capitale**:

a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di **spesa in conto corrente**:

e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, ecc).

Come partecipare

L'**apertura dello sportello per la presentazione delle domande** è prevista entro 60 giorni dall'approvazione della Delibera n. 2105 del 25 marzo 2024, secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo.

L'assegnazione del contributo avverrà con **procedura "a sportello" a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.**

Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire **entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo**, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, **e comunque per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.**

Le imprese, i lavoratori autonomi con partita IVA individuale e i professionisti ordinistici devono presentare contestualmente:

- la domanda di contributo;
- le fatture relative alle spese sostenute e quietanzate.

I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" alle imprese. Qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali previsti dal suddetto Regolamento, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti.

ACCERTAMENTO

Definizione agevolata: quarta rata entro il 31 maggio

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che il termine di scadenza per il versamento della **quarta rata** per mantenere i benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), introdotta dalla Legge n. 197/2022, è fissato al prossimo **31 maggio**. Considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla norma, **il termine ultimo per il pagamento cade il 5 giugno 2024**.

Le restanti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il **31 luglio** e il **30 novembre**, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

IVA

La protocollazione delle fatture d'acquisto

Il comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero:

- numerate progressivamente (protocollate);

- e registrate in modo che fosse assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione nei registri.

Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincidesse con il numero di protocollo ma era richiesta l'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicurando in tal modo l'univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati.

Con l'avvento della fatturazione elettronica la protocollazione risulta automaticamente assolta per tutte le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Il D.L. n. 119/2018 ha quindi abrogato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture, nonché l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). In particolare l'art.13 del D.L. n. 119/2018 che contiene nuove "Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti" ha apportato le seguenti modifiche all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972:

1. al primo comma, le parole "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro" sono sostituite dalle seguenti: "Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17";
2. al secondo comma, le parole "il numero progressivo ad essa attribuito" sono soppresse.

Le stesse regole si applicano naturalmente anche alle "autofatture" transitate dallo SdI.

AGEVOLAZIONI

In G.U. il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto 19 gennaio 2024, n. 43

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile il Decreto MIMIT 19 gennaio 2024, n. 43 di adozione del **regolamento per la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese** che intendono realizzare un **programma di investimento**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del D.L. n. 34/2019.

Il Decreto, finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal Decreto 22 aprile 2022, definisce i **requisiti**, le **condizioni e** le **modalità per l'accesso delle PMI al contributo**, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.

In particolare, a beneficiare delle agevolazioni sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Decreto 22 aprile 2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- siano costituite in forma di società di capitali;
- non annoverino, tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 del codice civile.

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni del Decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Con apposito provvedimento, da emanarsi **entro il 1° luglio 2024**, il Ministero:

- fornirà le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione;
- fornirà l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto;
- individuerà il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

DICHIARAZIONI

Rimborso da 730 anche con pagamento diretto da parte dell'Agenzia

Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha introdotto la facoltà, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, di presentare la dichiarazione dei redditi Modello 730 **richiedendo il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, anche in presenza di un sostituto d'imposta**.

I contribuenti che compilano il Modello 730 potranno quindi scegliere di percepire direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate, in un'unica soluzione, l'importo a credito emerso dalla dichiarazione. La novità potrebbe essere interessante **soprattutto per i contribuenti con un credito elevato e impiegati in aziende con pochi dipendenti e con scarsa capienza IRPEF**; in questi casi, in passato, si riscontrava il frazionamento del rimborso in diverse rate da luglio a dicembre e addirittura, seppur eccezionalmente, con l'impossibilità di rimborsare l'intero credito entro la fine del periodo d'imposta.

Chi decidesse di optare per il rimborso diretto dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere barrata l'apposita casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" all'interno del Modello 730/2024 nella sezione "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

IRPEF

Detraibili le spese per il rilascio del certificato di "buona e robusta costituzione"

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono **detraibili nella misura del 19%** le spese sostenute per il rilascio di **certificati medici per usi sportivi** (sana e robusta costituzione), in quanto rientrano tra le spese mediche generiche.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale o con altri **sistemi di pagamento tracciabili**, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

TRIBUTI LOCALI

IMU al proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento dell'inquilino

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, Sentenza 6 marzo 2024, n. 307

L'IMU è dovuta dal soggetto che sia *possessore di diritto dell'immobile*, per cui è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al Catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Non sono quindi tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario, l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile.

Di conseguenza, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non possono essere *contra legem*, qualora non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente, **le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario**.

Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza n. 307 del 6 marzo 2024).

Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana ha chiarito che in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore a dover versare l'imposta, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

IRAP

Deducibilità IRAP dei ristorni ai soci di cooperative

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di consulenza giuridica 4 aprile 2024, 1

Con la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni ai soci di società cooperative, anche se contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria natura, **concorrono alla formazione della base imponibile IRAP**.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L'Agenzia delle Entrate sull'App "IO"

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 10 aprile 2024

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che ha aderito alla piattaforma realizzata dalla società PagoPA, che consente di ricevere, comodamente in un'unica *app* sul proprio dispositivo, *smartphone* o *tablet*, i messaggi delle pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

L'obiettivo è **interfacciarsi in modo ancora più semplice e rapido con i cittadini**, avvisandoli su **date e adempimenti da ricordare**. Inoltre, grazie all'utilizzo dell'*app IO* l'Agenzia manda in pensione i messaggi via sms e posta elettronica, che possono prestarsi a campagne di *phishing*, ossia a comunicazioni false finalizzate a "carpire" in modo fraudolento i dati personali.

Per ora sono attivate due tipologie di notifiche:

- "**Comunicazioni per te**", avvisi personalizzati riguardanti questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio, come, ad esempio, l'arrivo di un rimborso, il mancato recapito di una comunicazione dell'Agenzia o informazioni sull'abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell'area riservata del sito dell'Agenzia;
- "**Le tue Scadenze**", ossia promemoria, anche in questo caso personalizzati, relativi, ad esempio, all'approssimarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata.

IVA

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2024

Scade il **30 aprile** il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2024.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'**utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro** può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la **possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno**, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in *reverse charge* e a quelle in regime di *split payment*;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, **entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito** e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i **soggetti non residenti** e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

ACCERTAMENTO

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 169262, pubblicato il 29 marzo 2024, ha aggiornato i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022, relativi al riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e ha approvato il **nuovo modello di domanda**.
Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli utilizzi in compensazione indebiti del credito.
La nuova modulistica contiene la casella "Revoca Istanza" che consente al contribuente di **revocare l'istanza trasmessa**, originaria o sostitutiva, **fino al 30 giugno 2024**, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il **contribuente dopo la revoca, entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza**.
I nuovi termini relativi alla richiesta di regolarizzazione per il credito d'imposta ricerca e sviluppo sono:

- 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura;
- 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in un'unica soluzione o per il versamento della prima rata;
- 16 dicembre 2025, scadenza per il versamento della seconda rata;
- 16 dicembre 2026, scadenza per il versamento della terza ed ultima rata.

Il provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 5, comma 1-*bis*, del D.L. n. 145/2023 secondo cui "*I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.*"
Il provvedimento, quindi, disciplina le modalità e i termini per la revoca all'accesso alla procedura di riversamento dei crediti "ricerca e sviluppo" indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso, approva il nuovo modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 30 aprile 2024	**Dichiarazione IVA**	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d'imposta 2023.	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	Telematica
Martedì 30 aprile 2024	**Istanza modello IVA TR**	Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.	Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi	Telematica